



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza s.n. del 09/10/2024, assunta a prot. n.34526, in data 15/10/2024, con cui la Società COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l., con sede in Badia Polesine (RO), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione stradale e pedonale, in occasione dei lavori di ripristino idraulico di un tratto di fognatura lungo via banchina dell'Azoto - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, su commissione della Società VERITAS S.p.A.;

VISTA: la nota prot. n.2098 del 31/01/2024, come integrata con la successiva nota prot. n.4112 del 21/02/2024, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha autorizzato la Società VERITAS S.p.A. all'occupazione temporanea di suolo demaniale in occasione dei lavori di che trattasi;

VISTA: la propria Ordinanza n.71/2024, in data 02/09/2024, con la quale è stata disciplinata la navigazione nel canale industriale ovest – ramo nord del porto di Venezia e la circolazione stradale e pedonale in via banchina dei Molini ed in via banchina dell'Azoto - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, in occasione dei lavori di realizzazione della Fase 1 del “nuovo ponte ferroviario”, appaltati alla ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Marcon (VE);

VISTO: il verbale di coordinamento n. 6 del 14/10/2024 inerente al rischio interferenziale tra i cantieri di ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.r.l. e di COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l. lungo via banchina dell'Azoto;

VISTE: le proprie Ordinanze n.15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n.81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la circolazione stradale e pedonale lungo via banchina dell'Azoto - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, interessata dai lavori di che trattasi, ai fini della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

VISTO: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, e ss.mm./ii. in materia di “*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

VISTI: gli artt. 2, 6, 20 e 21 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - “*Nuovo Codice della Strada*” e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - “*Disciplinare tecnico*” del Codice della Strada;

VISTO: il D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 recante “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*”;

VISTI: gli articoli 17, 30 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che **dal 30 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024**, la COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l. eseguirà, su commissione della Società VERITAS S.p.A., lavori di ripristino di un tratto di fognatura in via banchina dell'Azoto - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia.

Nel suddetto periodo, la circolazione stradale e pedonale in **via banchina dell'Azoto** - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, lungo i tratti di strada interessati dai lavori di che trattasi, subirà alcune modifiche con restringimento della carreggiata ad una sola corsia di marcia, mediante l'istituzione di un "senso unico alternato" con impianto semaforico, ovvero, con l'impiego di movieri.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della circolazione stradale e pedonale)

Nei tratti di strada di **via banchina dell'Azoto** - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, meglio evidenziati negli stralci planimetrici allegati alla presente Ordinanza, quale "area di cantiere", è vietata la sosta e la fermata di tutti i veicoli e velocipedi, nonché la circolazione pedonale, ad esclusione dei mezzi e del personale della Società istante e/o appaltante.

Articolo 2

(Prescrizioni per la Società istante e/o appaltante)

La Società istante e/o appaltante, ovvero, il Coordinatore per la sicurezza designato (CSE), ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dovranno osservare le seguenti prescrizioni/condizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa richiamata:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
2. coordinarsi con il CSE designato dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. per la realizzazione del "nuovo ponte ferroviario" sul canale industriale ovest – ramo nord del porto di Venezia, i cui lavori sono stati appaltati alla ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.r.l.;
3. posare a propria cura e spese, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, cartelli informativi rivolti all'utenza portuale con l'indicazione del periodo in cui è prevista la realizzazione degli interventi;
4. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
5. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
6. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;

7. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte fino al regolare ripristino della sicurezza;
8. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
9. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- del Decreto Legislativo n.285/1992 e ss.mm./ii se alla condotta di veicoli e/o velocipedi;
- dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

TRATTI DI STRADA DI VIA BANCHINA DELL'AZOTO INTERESSATI DAI LAVORI - AREA PORTUALE DI MARGHERA

